



Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

Risposta ad interrogazione n. 18 ad oggetto "Fabbisogno e dotazione personale dell'ente: programmazione e situazione"

Premesso che le politiche della gestione delle risorse umane sono disciplinate attualmente dall'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, mediante introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione che rappresenta, dallo scorso 30 giugno 2022, il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei piani che le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, ovvero: performance, fabbisogni del personale, programmazione annuale assunzioni, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Rilevato che la programmazione delle assunzioni annuali è vietata in assenza di verifica dei sotto elencati adempimenti:

- a) Adozione del Piano Integrato di Attività (art. 6 D.L. n. 80/2021);
- b) Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
- c) Adozione del piano triennale di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006);
- d) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557, 557-bis e 557-quater L. 296/2006);
- e) Rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti. Bilancio consolidato e per il relativo invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 e smi);
- f) Mancata certificazione di un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008).

Si chiarisce che malgrado il termine ultimo per l'adozione del P.I.A.O. fosse stato fissato per la corrente annualità al 15 aprile 2024 (a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione disposto con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023), l'Ente, proprio per perseguire una corretta politica della gestione delle risorse umane, ha approvato tale piano in data 7 marzo 2024.

Stante l'attuale attenzione apportata al personale del Settore 5 "Patrimonio, Protezione Civile, Infrastrutture e Reti Tecnologiche Programmazione e Gestione Opere Pubbliche" si evidenzia preliminarmente che nel corso dell'anno 2023 sono state concluse le seguenti procedure di assunzione, malgrado gli effetti derivanti dalla problematica sospensione delle attività concorsuali disposta dall'art. 4, comma 1, D.L.

Segreteria del Sindaco

Piazza Indipendenza, 13 – 30027 San Donà di Piave (VE)

www.sandonadipiave.net tel: 0421 5901 mail: protocollo@sandonadipiave.net

PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it



Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

61/2023, conseguente all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023:

- 01.02.2023 Istruttore servizi amministrativo-contabili;
- 01.03.2023 Istruttore servizi amministrativo-contabili;
- 01.06.2023 Funzionario servizi amministrativo-contabili;
- 16.10.2023 Istruttore servizi tecnici;
- 01.12.2023 Collaboratore tecnico-manutentivo;
- 16.12.2023 Istruttore servizi tecnici.

Inoltre in data 16.02.2024 è stato assunto un ulteriore collaboratore tecnico-manutentivo, in data 01.04.2024 un istruttore servizi amministrativo-contabili, mentre risulta in corso di completamento la procedura di mobilità volontaria di un ulteriore istruttore servizi amministrativo-contabili a seguito di procedura avviata lo scorso 17.11.2023 con previsione di conclusione al prossimo 01.05.2024.

Con riferimento specifico al personale tecnico appartenente all'area degli istruttori, si rileva quanto segue:

- la prima procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Istruttore Servizi Tecnici" (scadenza presentazione candidature il 10.03.2023), malgrado sia stato completato l'intero procedimento concorsuale, non ha dato luogo a nessuna assunzione;
- la seconda procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Istruttore Servizi Tecnici" è stata pubblicata in data 30.05.2023 e conclusa (spirato il termine di sospensione delle attività concorsuali disposta dall'art. 4, comma 1, D.L. 61/2023) con prova orale in data 26.09.2023.

A seguito di aggiornamento preventivo del piano annuale delle assunzioni i due candidati dichiarati idonei sono stati assunti rispettivamente in data 16.10.2023 ed in data 16.12.2023 secondo le indicazioni temporali pervenute dal dirigente del settore 5.

Alla data odierna è in corso di completamento la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 Istruttori servizi tecnici (il primo dei quali sarà assunto il prossimo 15.05.2024), nonché la procedura di mobilità volontaria per l'inserimento di un Funzionario servizi tecnici.

Facendo seguito al richiamo introdotto in materia di programmazione assunzionale, così come iscritta nel P.I.A.O. dello scorso 07.03.2024, sulla base delle indicazioni fornite in materia di organizzazione delle risorse umane dai singoli dirigenti, sono state previste le seguenti procedure concorsuali con riferimento al solo settore 5:

- n. 2 Istruttori servizi tecnici;

Segreteria del Sindaco
Piazza Indipendenza, 13 – 30027 San Donà di Piave (VE)
www.sandonadipiave.net tel: 0421 5901 mail: protocollo@sandonadipiave.net
PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

- n. 1 Istruttori servizi amministrativo-contabili;
- n. 2 Funzionari servizi tecnici.

Come sopra già relazionato, alla data di redazione della presente, risulta da attivare la sola procedura concorsuale prevista per l'assunzione di Funzionario servizi tecnici, comunque azionabile spirato il termine di presentazione delle candidature al procedimento di mobilità volontaria per l'inserimento di un Funzionario pari profilo professionale previsto per il 22.04.2024.

Si evidenzia come il calendario delle assunzioni di personale risulti pertanto coerente con le intervenute e con le prossime cessazioni di personale.

Con la finalità di seguire il rimando all'organizzazione delle attività cui risultano preposti i singoli settori dell'Ente, evidenziato inizialmente come ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L. spettati ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, si sottolinea come lo stesso dirigente risulti chiamato a svolgere con diligenza le funzioni spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati ed adottando un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dello stesso.

Nell'ambito del comportamento organizzativo necessario per l'adempimento dell'incarico, il dirigente deve misurarsi in particolare con il fattore tempo (di rilevante importanza da quando il legislatore, con le modifiche all'art. 2 della legge n. 241/1990 ha dato rilievo sia ai fini risarcitori, che disciplinari e di responsabilità contabile dell'inosservanza del termine finale prefissato per il singolo procedimento) che si traduce nella capacità di gestire i processi di pianificazione delle attività determinanti il raggiungimento degli obiettivi su un orizzonte temporale medio-lungo, comunque mai breve, con la finalità di evitare le urgenze.

Con riferimento al caso di specie, si anticipa, come per il pensionamento di due funzionari tecnici sia stato richiesto dal dirigente di riferimento da un lato l'attivazione preventiva di procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 (attualmente in corso come sopra indicato) e dall'altro la copertura temporanea della posizione ad interim da parte di altra figura professionale in servizio, in attesa della conclusione della prossima procedura concorsuale.

Accennando preliminarmente al principio generale di privatizzazione del pubblico impegno si evidenzia quanto segue:

- con riferimento al personale dipendente attualmente in ferie, in ragione di successivo pensionamento, si rileva come ai sensi dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 18 del CCNL del



Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

6.7.1995, la fruizione delle ferie debba essere sempre preventivamente autorizzata, ovvero assegnata (in caso di inerzia del lavoratore) dal competente dirigente che ha il compito di valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio, nonché con gli interessi del lavoratore;

- il dipendente ha il diritto irrinunciabile al "riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi" così come previsto dall'art. 36 Cost.;
- tale diritto è sempre azionabile dal dirigente nell'anno di maturazione o comunque, per attestata sussistenza di indifferibili esigenze di servizio che non hanno reso impossibile la fruizione delle ferie nell'anno (resa dallo stesso dirigente ex art. 18, comma 12 del CCNL del 6.7.1995), entro il successivo 30 giugno;
- l'amministrazione ha l'obbligo di garantire la continuità dei servizi, assicurando nel contempo il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato art. 2109 c.c., anche mediante la predisposizione di piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, addirittura attraverso l'assegnazione d'ufficio delle ferie.

Infine con riferimento all'istituto pensionistico si evidenzia:

- la pensione di vecchiaia ordinaria vigente prevede la possibilità di lasciare il lavoro per il lavoratore dipendente a 67 anni di età anagrafica, con almeno 20 anni di contributi previdenziali versati;
- la pensione di vecchiaia anticipata introdotta dalla Legge Fornero (di cui al caso di specie) risulta possibile con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne), indipendentemente dall'età anagrafica e senza ulteriori adeguamenti all'aspettativa di vita (congelati dalla legge 4/2019 fino al 2026) con l'introduzione di una finestra mobile trimestrale.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di collocare il lavoratore dipendente a riposo d'ufficio in due casi:

- al compimento dei 67 anni qualora abbia raggiunto diritto alla pensione di vecchiaia;
- al compimento dei 65 anni qualora abbia raggiunto il diritto alla pensione anticipata ordinaria.

Tutto ciò premesso le eventuali modifiche alla vigente disciplina regolamentare, peraltro solo ipotizzate come possibili, potranno essere proposte esclusivamente secondo le modalità consentite dall'art. 6 L. 407/1990, previa attivazione delle massime forme di condivisione e trasparenza.

Allo scopo di chiarire le posizioni dell'Ente si rimarca comunque che:

- risulta legittima la possibilità dell'Ente di ricorrere ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza, già dipendente, ed avente ad oggetto l'attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di

Segreteria del Sindaco

Piazza Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE)

www.sandonadipiave.net tel: 0421 5901 mail: protocollo@sandonadipiave.net

PEC: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it



Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate, posto che tale attività non costituisce né incarico di studio, né di consulenza e, pertanto, non ricade nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del Dl. 95/2012;
- risulta legittima, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 10, d.l. n. 36/2022, l'attribuzione ai pensionati possono essere conferiti incarichi di supporto al RUP per l'attuazione del PNRR. La disposizione è, ovviamente, applicabile fino alla fine del 2026.

Il Sindaco
Avv. Alberto Teso